

## **DELIBERA N.122/13/CONS**

### **SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL COMITATO REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la nota del 7 gennaio 2013 (prot. n. 0846) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria segnala l'avvenuta pubblicazione in data 2 gennaio 2013 sul sito istituzionale della Regione Umbria, e specificamente tra le notizie riportate dall'Ufficio stampa della Giunta regionale, dell'annuncio di una conferenza stampa convocata dall'assessore regionale Signor Stefano Vinti per il giorno 4 gennaio, finalizzata ad illustrare le attività svolte nell'anno 2012 nei settori di sua competenza. Nella medesima comunicazione si dà conto altresì dell'avvenuta pubblicazione, sul

medesimo sito istituzionale, di un documento intitolato “*Rendere conto. Conferenza stampa di Vinti sull’attività 2012*” in cui vengono riportati i contenuti della conferenza stampa medesima;

VISTA la nota del 25 gennaio 2013 (prot. n. 4264) con cui il predetto Comitato, a seguito della richiesta inoltrata dal competente ufficio dell’Autorità il 17 gennaio 2013 (prot. n. 2746), ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati, formulando una proposta di archiviazione. In particolare, il Comitato fonda la propria proposta di archiviazione in considerazione delle motivazioni addotte dal direttore dell’Ufficio stampa della Giunta Regionale e della circostanza secondo cui, dal monitoraggio del sito istituzionale della Regione Umbria, non sono state successivamente rilevate ulteriori violazioni dell’articolo 9 della legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che il direttore dell’Ufficio stampa della Regione Umbria, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato, osserva in sintesi che:

- la contestazione in merito all’annuncio di convocazione della conferenza stampa dell’assessore Vinti è fondata, tuttavia, si tratta di una semplice svista dovuta all’abitudine cronistica del redattore, nonché di una svista del direttore nella sua funzione di controllo;
- si tratta di un puro annuncio, privo di altri commenti;
- l’Agenzia Umbria Notizie si attiene al dettato della norma che vieta di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

PRESA VISIONE delle pagine pubblicate sul sito *web* della Regione Umbria in data 2 gennaio 2012 - nelle quali si annuncia la conferenza stampa fissata dall’assessore Stefano Vinti per il giorno 4 gennaio nella sua veste istituzionale, finalizzata ad illustrare le attività svolte nel 2012 - e in data 4 gennaio 2013 – nelle quali si riporta il documento “*Rendere conto. Conferenza stampa di Vinti sull’attività 2012*” recante i contenuti della predetta conferenza stampa;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei

Ministri del 24 dicembre 2012 e che, quest'ultima, nel dare conto dell'intervenuto avvio della campagna elettorale a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto di convocazione dei comizi elettorale, ha ricordato, tra l'altro, che "...[p]er tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere ...all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni";

RILEVATO che l'iniziativa segnalata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto l'evento segnalato è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Umbria e si è svolto in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è attività di comunicazione istituzionale nel senso specificato dal citato articolo 1 della legge n. 150/2000 e risulta essenzialmente diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'assessore regionale Stefano Vinti;

CONSIDERATO in particolare che l'attività svolta dall'ufficio stampa della Giunta regionale dell'Umbria, ospitata dal sito istituzionale della Regione Umbria, ricade nel periodo di applicazione del richiamato articolo 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto invi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'evento in esame - l'illustrazione delle attività svolte nell'anno 2012 - ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che l'annuncio della conferenza stampa e la successiva descrizione dell'evento sono stati pubblicizzati sul sito *web* dell'Ente con un preciso riferimento all'Assessore regionale nella sua veste istituzionale;

RILEVATO che lo stesso Ufficio stampa della Giunta regionale dell'Umbria riconosce, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni del Comitato, che l'addebito contestato è fondato ed è imputabile ad una semplice "svista";

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non sia conforme al dettato dell'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di non accogliere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Umbria debba essere disattesa;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

## **ORDINA**

alla Giunta della Regione Umbria di pubblicare sul proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero

081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 15 febbraio 2013

D'ORDINE DEL  
PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci